

R.G.n. 2021/2326



**Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione I Civile – Fallimentare**

riunito in camera di consiglio in persona dei Sigg.ri Magistrati:

- | | | | |
|-------------|--------------|-----------|-------------------|
| 1) Dott.ssa | Rosangela | Viteritti | Presidente. |
| 2) Dott.ssa | Mariarosaria | Savaglio | Giudice |
| 3) Dott. | Giorgio | Previte | Giudice rel. est. |

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento rubricato al numero di ruolo sopra indicato, promosso con ricorso per omologazione di concordato preventivo ex art. 180 L.F.

da

“**RINALDI S.R.L.**”, con sede in Casali del Manco (CS) 87050 alla Via Antonio Guarascio n. 2, pec rinalditoys@pec.it, codice fiscale e P.Iva 02237010786, numero di iscrizione al REA 152070, in persona del rappresentante legale pro tempore e Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Maurizio Rinaldi nato a Cosenza il 17/05/1968, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente Pierpaolo Giuseppe Galimi del Foro di Milano (cod. fisc. GLM PPL 78S14 D086R - pec pierpaolo.galimi@milano.pecavvocati.it) e Paolo Florio del Foro di Cosenza (cod. fisc. FLRPLA79D06D086W - pec paolo.florio@odcec.cs.legalmail.it), ed elettivamente domiciliata presso lo STUDIO FLORIO in Cosenza, alla Via F. De Francesco n. 1, 87100;

1. Con ricorso ex art. 161 comma 6 L.F. depositato in data 4.3.2020 la società “Rinaldi. S.r.l.”. ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo con riserva.

In data 3 aprile 2020 (7.4.20) sono stati concessi i termini ex art. 161 VI l.f. (con nomina nella qualità di pre-commissario giudiziale del dott. Pierpaolo Aiello) e, a seguito del deposito della proposta piena il 9.12.2020 la procedura di concordato è stata aperta con decreto di ammissione del 27 gennaio 2021 (dep.9.2.2021).

La ricorrente ha, quindi, depositato nei termini assegnati (tenuto conto delle proroghe concesse) la somma minima ritenuta necessaria per far fronte alle spese della procedura.

In ragione dell’acuirsi della emergenza epidemiologica da Covid-19, impattante sulla possibilità di tenere l’adunanza dei creditori in presenza, quest’ultima veniva svolta in data 20 maggio 2021 con modalità cartolare, volta a tutelare l’incolumità pubblica.

In data 16 giugno 2021 il Tribunale, preso atto del verbale di adunanza e dell’attestazione di cancelleria del giorno successivo redatto dal funzionario giudiziario e concernente le dichiarazioni di voto pervenute, tutte favorevoli, approvava il concordato proposto da Rinaldi S.R.L. ai sensi degli artt. 177 e 180 L.F. e fissava udienza per l’omologa del concordato ai sensi dell’art. 180 l.f. per il giorno 7.7.2021, onerando la società debitrice alla pubblicazione del provvedimento a norma dell’art. 17 L.F. e alla notifica al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.

All'udienza di omologa del 7.7.2021 il Tribunale, preso atto del parere ex art. 180, comma 2, L.F. depositato dal Commissario Giudiziale dott. Pierpaolo Aiello in data 29.6.2021

preso atto della mancata costituzione, entro il medesimo termine, di creditori dissenzienti o di qualsiasi altro interessato e verificata l'assenza di opposizioni ex art. 180 co.III l.f., riservava la decisione in ordine all'omologa del concordato.

2. La proposta prevede un concordato basato sulla continuità aziendale ex art. 186 bis L.F., volto ad assicurare il pagamento di delle spese di procedura e dei creditori privilegiati nella misura del 100%, nonché dei creditori chirografari nella misura minima del 29,37% e fino al 34%.

La soddisfazione è prevista in 5 anni, con soddisfazione del ceto creditorio attraverso da una parte la vendita dei beni non necessari alla continuità e dall'altra la generazione di flussi monetari con l'attività propria dell'impresa, rispetto alla quale è previsto il mantenimento di alcune unità locali.

Il piano non ha previsto la formazione distinte classi di creditori, ed in sede di adunanza è emerso il raggiungimento delle maggioranze previste da legge avendo espresso voto contrario unicamente i seguenti creditori:

VOTI CONTRARI	DEBITI DA VALUTAZIONI DEL C.G.	% AMMESSO AL VOTO COME DA VALUTAZIONI C.G.
APEL PLASTIK S.R.L.	136.431,11	6,33%
DUE ESSE CHRISTMAS SRL	24.899,68	1,15%
DUE ESSE DISTRIBUZIONI S.R.L.	15.412,38	0,71%
TOTALE	176.742,57	8,19%

3. In sede di udienza di omologa nessun creditore ha presentato opposizione. Le notifiche sono state ritualmente e tempestivamente compiute (come da pec allegate al ricorso) in data 18/06/2021 a "apelplastik-srl@pec.it, a "avv.marcoesposito@pec.giuffre.it, duessechristmas@pec.wmail.it, duesse distribuzioni@pec.wmail.it nonchè alla pec del concordato (conc.prev.2.2020.tribunale.cosenza@pec.it) e personalmente al commissario (pierpaoloiello@pec.it).

La procedura si è svolta regolarmente, come evincibile dalle relazioni del Commissario Giudiziale, vds in particolare relazione ex art. 172 l.f. del 7.4.2021, relazione ex art. 178 l.f. del 19.4.2021 e parere ex art. 180 co.II l.f. del 25.6.2021.

Il parere reso dal C.G. ex art. 180 l.f. risulta favorevole, confermativo delle conclusioni espresse in sede di relazione ex art. 172 L.F..

L'art. 180 co.III l.f. prevede che *"se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame"*. Come detto nel caso in esame non vi sono state rituali opposizioni in udienza ex art. 180 l.f. –rispetto cui il Collegio si è premurato di assicurare l'evidenza della comunicazioni ai creditori- e la regolarità della procedura è stata costantemente riscontrata dal G.D. e dal Tribunale nonché asseverata dal Commissario Giudiziale.

4. Sussistono tutti i presupposti oggettivi e soggettivi per l'omologa della domanda di concordato, richiamandosi a riguardo i provvedimenti di apertura del concordato e seguenti, nonché da ultimo quello di approvazione del 16 giugno 2021 che, insieme al verbale di adunanza dei creditori, viene in questa sede integralmente richiamato.

Sono stati nel corso della procedura di concordato preventivo verificati i presupposti di ammissione soggettivi (carattere imprenditoriale con dimensioni sopra i limiti previsti dall'art. 1 l.f.) nonché oggettivi (stato di crisi). Inoltre è stata positivamente vagliata -anche con decreto di apertura- la sussistenza di tutta la documentazione necessaria prima per la domanda ai sensi dell'art. 161 co.VI l.f., e poi per la domanda ex art. 161 co. I l.



5. Il Tribunale prende atto della completezza della documentazione depositata, nonché da ultimo della situazione aggiornata al 30.5.2021, per come attestato dal Commissario (vds. pag. 18 e ss relazione ex art. 180 l.f.) e condivide l'assenza di rilievi da quest'ultimo rappresentata in ordine alla risoluzione del contratto di fitto di ramo d'azienda con il Centro Commerciale Metropolis/soc. Rende Shopping Center srl, operazione compiuta successivamente al 31/10/2020, data dell'ultimo aggiornamento della situazione economico patrimoniale finanziaria presentata.

Con il concordato presentato la società Rinaldi srl intende generare complessivamente € 1.863.087, di cui:

- Euro 376.360 tramite la liquidazione dei beni non necessari alla continuità aziendale - che per come precisato dalla Società verrà effettuata, salvo diverso avviso del Tribunale, da parte dell'organo di gestione sotto il controllo e la vigilanza del commissario - ;
- Euro 8.940 per nuova finanza di mezzi propri;
- Euro 1.477.787 tramite le disponibilità liquide derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa.

6. Conclude il Collegio per ribadire la carenza di profili ostativi all'omologa del concordato, pur tenuto conto della posizione di Agenzia delle Entrate, vantante un credito di euro 411.616,14, tuttavia non dirimente anche alla luce delle analisi di impatto compiute dal Commissario (vds. pag. 27 relazione ex art. 180 l.f.).

Tiene infine conto il Tribunale della richiesta della società proponente (vds. ricorso in omologa ex art. 180 l.f. pag.2) di evitare la nomina di un liquidatore giudiziale e di disporre il compimento delle attività liquidatorie dall'organo di gestione sotto il controllo e la vigilanza del Giudice Delegato e del Commissario Giudiziale, accogliendo la stessa (vds. punto 10).

8. Tutto ciò premesso, il Tribunale:

- osservato, quanto all'iter procedimentale, che esso si è svolto regolarmente, come attesta la documentazione contenuta nel fascicolo del concordato ed in particolare quella relativa alle operazioni di voto, del cui esito si è dato atto supra.
- riscontrata la sussistenza delle condizioni per l'apertura della procedura già riscontrati con il decreto di ammissione ex art. 163 l.f., non essendo nel corso della procedura emersi elementi contrari e rileva che la proposta contiene, ai sensi del novellato art. 161 co. 2 lett. e), la descrizione analitica non solo delle modalità, ma anche dei tempi di adempimento, plausibilmente legati alle previsioni economiche del piano concordatario;
- riscontrata 1) la completezza e regolarità della documentazione posta a supporto della domanda la correttezza 2) la coerenza e la logicità delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano; 2) la possibilità giuridica di dare esecuzione alla proposta di concordato, non essendovi contrasto tra le previsioni del piano e le disposizioni di legge 3) l'idoneità della proposta, *prima facie*, a consentire all'imprenditore il superamento della crisi con soddisfazione non irrisoria dei diversi crediti, non emergendo aspetti che rendano impraticabili o irrealizzabili le previsioni del piano;
- riscontrato il parere favorevole del C.G. e l'assenza di osservazioni da parte della Procura della Repubblica, notiziata da ultimo con decreto di approvazione del 16.6.21;
- attesa l'assenza di opposizioni rituali ex art. 180 l.f.;
- tenuto conto della relazione ex art. 172 L.Fall. e del motivato parere ex art. 180 L.Fall. del C.G., nonché dei controlli e delle verifiche ad essi sottese

esclude, allo stato, la sussistenza tanto di eventuali profili di impossibilità giuridica dell'esecuzione del piano concordatario, quanto di una sua manifesta inidoneità a soddisfare in misura non irrisoria il ceto creditorio, il quale a sua volta si è espresso favorevolmente alla convenienza della soluzione concordataria, rispetto all'alternativa fallimentare ed alla tempistica.



Pertanto, considerato che il piano concordatario su cui si fonda l'istanza della società Rinaldi srl:

- è stato sostanzialmente condiviso dai creditori, con la approvazione della domanda di concordato;
- non ha comportato rilievi tali da indurre il Commissario Giudiziale a fornire un parere negativo;
- non ha subito fatti nuovi significativi rispetto all'adunanza dei creditori del 20 maggio 2021;
- non è stato oggetto di comportamenti o compiuti atti censurabili a norma dell'art. 173 c. 1 L.F.;

il Tribunale ritiene che il concordato preventivo in continuità proposto dalla Rinaldi s.r.l. vada omologato, richiamati tutte le considerazioni svolte e i predetti elementi informativi e tenuto conto che devono in questa sede confermarsi le valutazioni (già espresse ai fini dell'ammissione della società alla procedura) riguardo alla sussistenza della qualifica soggettiva di imprenditore commerciale, al superamento delle soglie di cui all'art.1 L.F. ed alla presenza di uno stato di crisi aziendale, e che risulta ampiamente superata la maggioranza di voti richiesta per l'approvazione, il concordato va omologato.

9. Quanto alle modalità della sorveglianza del commissario giudiziale, da determinare da parte del Tribunale a norma dell'art. 185 L.F., le stesse nel caso di specie vengono sinteticamente elencate, per brevità, direttamente in dispositivo.

10. Trattandosi di concordato in continuità –e solo parzialmente concernente la liquidazione di beni- si esime la procedura dalla nomina di un liquidatore ad hoc, disponendo che gli atti avvengano sotto il controllo e la vigilanza del Giudice Delegato e del Commissario Giudiziale, ed in particolare sottoponendo ogni atto ad informativa nei confronti del Commissario e del G.D. e con la necessità unicamente di parere positivo del Commissario –oltre che di informativa al G.D.- per l'ipotesi di atti liquidatori di importo inferiore ad € 10.000, e di autorizzazione del G.D. previo parere del C.G. per tutti i diversi atti;

11. Dichiara infine il Tribunale non doversi disporre sulle spese in ragione della mancata costituzione di controparti nel giudizio ex art. 180 l.f..

P.Q.M.

Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) **omologa** il concordato preventivo proposto dalla società "**RINALDI S.R.L.**", con sede in Casali del Manco (CS) 87050 alla Via Antonio Guarascio n. 2, pec rinalditoys@pec.it, codice fiscale e P.Iva 02237010786, numero di iscrizione al REA 152070, in persona del rappresentante legale pro tempore e Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Maurizio Rinaldi.
- 2) Conferma in funzione di giudice delegato il **dott. Giorgio Previte**.
- 3) Conferma il Commissario Giudiziale nominato, **dott. Pierpaolo Aiello**.
- 4) Dispone non doversi provvedere alla nomina di liquidatore Giudiziale, riservando il compimento delle attività liquidatorie all'organo di gestione sotto il controllo e la vigilanza del Giudice Delegato e del Commissario Giudiziale.
- 5) emana le seguenti disposizioni in ordine alle modalità esecutive:
 - a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, la società debitrice comunicherà al CG e al Comitato dei Creditori una relazione sull'evoluzione delle attività svolte in ottemperanza delle previsioni del piano concordatario da trasmettere in visione al G.D.;
 - b) entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, la Società Debitrice provvederà, sulla scorta delle scritture contabili presentate a norma dell'art. 161 L.Fall. e rettificata ai sensi dell'art.



171 L.Fall., nonché delle ulteriori verifiche e relazioni redatte e depositate dal C.G., a formare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e del titolo di prelazione, da depositare in cancelleria con le eventuali osservazioni del Commissario Giudiziale; del deposito la debitrice darà avviso a tutti i creditori, di guisa che il predetto stato passivo possa essere consultato e discusso da ogni interessato al fine di dirimere preventivamente eventuali controversie; ove emergano creditori contestati, condizionali o irreperibili, il C.G. ne informerà il G.D. per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti a norma degli artt. 185 ult.co. e 136, co. 2, L.Fall.;

c) il legale rappresentante della società depositerà in cancelleria:

- (c.I) ogni sei settimane relazione di sintesi sullo stato della liquidazione del patrimonio;

- (c.II) ogni tre mesi una relazione, corredata dal parere del commissario giudiziale, in ordine allo stato delle operazioni poste in essere in esecuzione degli obblighi concordatari e ai flussi finanziari in entrata e in uscita e, eseguito integralmente il concordato, depositerà la documentazione necessaria a darne prova, unitamente al parere del commissario giudiziale.

Una copia del rapporto ex c.I, unitamente all'estratto del conto corrente intestato alla procedura, verrà prontamente trasmessa al C.d.C., i cui componenti possono formulare osservazioni, nonché al C.G. Il C.G. riferirà ogni tre mesi al G.D.

Una copia del rapporto ex c.II, unitamente all'estratto del conto corrente intestato alla procedura, e corredata dal parere del Commissario Giudiziale, verrà prontamente trasmessa al C.d.C., i cui componenti possono formulare osservazioni.

d) il legale rappresentante provvederà a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate sulla base di appositi piani di riparto, vistati dal commissario giudiziale laddove non sia ritenuto necessario un previo parere da parte dello stesso ed in ogni caso solo a seguito di informativa al C.d.C., fatta salva l'eventuale previsione di eventuali accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; il commissario giudiziale procederà, quindi, tempestivamente a dare la massima visibilità dei piani di riparto

e) il commissario giudiziale sorveglierà lo svolgimento delle operazioni esecutive, anche visionando la documentazione contabile, e terrà tempestivamente informato il Giudice delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni esecutive, e, in caso di rilevanti inadempimenti, valuterà con il Giudice delegato l'adozione delle più opportune iniziative;

A riguardo si precisa che ove nel corso dell'esecuzione del concordato, risultasse l'impossibilità di soddisfare per intero le spese di procedura ed i crediti privilegiati ed in misura apprezzabile i crediti chirografari, il commissario giudiziale ne riferirà tempestivamente ai creditori e al Tribunale per i provvedimenti di competenza

informerà inoltre il C.d.Cr e i creditori dell'iniziativa loro riservata ai sensi dell'art.186 L.Fall. in caso di rilevanti inadempimenti;

f) entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni esecutive, il legale rappresentante della società depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice delegato, il rendiconto finale, corredata dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta



esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del commissario giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e completezza della documentazione attestante i pagamenti;

g) il Giudice delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso al commissario giudiziale solo a seguito dell'attestazione indicata al punto precedente;

h) il Giudice Delegato autorizzerà il prelievo delle somme destinate all'effettuazione dei pagamenti previsti in esecuzione del piano laddove di importo superiore a € 10.000: in tali ipotesi il legale rappr.te della Società debitrice avanzerà richiesta di emissione di mandato al G.D., allegando il parere del C.G.; nelle altre ipotesi –pagamenti inferiori a € 10.000 il rappresentante della società avrà l'onere di ricevere parere favorevole dal C.G.. ma senza necessaria previa autorizzazione da parte del G.D., che si limiterà a vistare, senza che la mancanza del visto inibisca il compimento dell'operazione. La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, andrà effettuata esclusivamente a mezzo assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario, e trasmessa al C.G. e al C.d.C.;

i) per le vendite mobiliari (straordinarie) e immobiliari, le transazioni ed ogni altro atto di straordinaria amministrazione, il legale rappr.te della società debitrice dovrà acquisire il parere favorevole del C.G.. e l'autorizzazione espressa dei componenti del C.d.C., dandone preventiva informazione al G.D.; in caso di inerzia o mancato raggiungimento della maggioranza –che andranno scongiurati con pronte segnalazioni al G.D. e proposte di sostituzione dei membri inerti-, l'amministratore dovrà chiedere l'autorizzazione al G.D.;

j) Per qualunque tipo di azione o nelle ipotesi di necessità di resistere in giudizio, il legale rappr.te della Società Debitrice dovrà informarne il G.D. ed il C.d.C., previa acquisizione del parere dei CC.GG. in ordine alla conformità al piano concordatario, indicando specificamente il nominativo dei legali, consulenti tecnici e coadiutori dei quali intenda avvalersi ed il compenso per essi previsto;

k) resta riservato al Giudice delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;

6) dispone che il presente decreto sia pubblicato a norma dell'articolo 17 L.F. e sul sito internet <http://www.tribunale.cosenza.giustizia.it/> in apposita area prevista;

7) dichiara non doversi provvedere relativamente alle spese del giudizio, per le ragioni addotte in parte motiva..

Manda alla cancelleria per:

- la pubblicazione del presente decreto ai sensi dell'art. 17 L.Fall. e per la sua comunicazione al ricorrenti, al P.M. in sede, al Commissario Giudiziale, il quale invierà copia ai creditori a mezzo p.e.c.; medesimo adempimento sarà curato dalla società;
- l'inserimento sia nel procedimento di concordato preventivo n. 2/2020, sia nel giudizio contenzioso ex art. 180 l.f. n. 2326/2021

Così deciso in Cosenza, 14 luglio 2021

Il giudice est.
Dott. Giorgio Previte

Il Presidente
Dott. ssa Rosangela Viteritti

